IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. XII - Dicembre 1925

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Sacra Congregazione del Concilio.** Rilievi e avvertenze circa l'insegnamento religioso, p. 351. — **BREVI RISPOSTE** (114-120), p. 354. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Gli assegni di congrua e le spese di culto alle parrocchie ex-conventuali, ex-collegiate, ex-ricettizie. (*Continuazione e fine*), p. 354. — **INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXVII**, p. 372. — **INDICE ANALITICO DEL VOLUME XXXVII**, 376

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

Agli Ordinari di Italia. — Rilievi e avvertenze circa l'insegnamento religioso.

Circolare - 30 novembre 1925 - Ill.mo e Rev.mo Monsignore. - Prese in esame le relazioni che i Delegati hanno inviato a questa S. Congregazione circa l'insegnamento religioso impartito nelle scuole governative delle regioni scolastiche nell'anno 1924-1925, si è notato che, in generale, questo secondo anno di esperimento ha eliminato alcune incertezze, dubbî, ed appianato difficoltà che si erano incontrate in un primo tempo per l'applicazione della legge.

Non ancora però è egualmente esatta in tutte le regioni la esecuzione dei diversi ordini emanati da questa S. Congregazione e dei varî decreti ministeriali, e perciò si crede opportuno di richiamare la attenzione dei Rev.mi Ordinarî sui punti seguenti:

A) *Insegnamento religioso nelle Scuole primarie.* — È consolante rilevare che, tranne qualche eccezione, in tutte le Scuole si è impartita la istruzione religiosa.

È da notare però che non in tutte le Scuole si è usata la dovuta diligenza, ed in parecchi circoli didattici non si è reso obbligatorio alcun testo per l'insegnamento religioso. Ora, poichè l'insegnamento della dottrina cristiana è entrato a far parte della istruzione primaria come fondamento e coronamento della stessa istruzione elementare, è d'uopo che venga usato uno dei testi approvati legittimamente per eliminare l'insegnamento monco, difettoso ed insufficiente di certi insegnanti che si sono limitati a far apprendere le preghiere e le prime domande del Catechismo. I Rev.mi Ordinarî faranno opera presso i RR. Direttori Didattici, affinchè in tutte le Scuole venga adottato un testo di Religione approvato come sopra è detto.

B) *Vigilanza sull'insegnamento.* — Su questo punto importantissimo poco si è ottenuto, anche per il fatto che il relativo decreto venne pubblicato ad anno scolastico inoltrato.

Ora, dopochè i Rev.mi Ordinarî hanno nominato le persone che devono accompagnare il R. Ispettore nella visita delle Scuole, per constatare come venga impartito l'insegnamento religioso, si faranno premura di esprimere ai RR« Provveditori il loro desiderio che tale ispezione venga compiuta. Il desiderio dell'Autorità Ecclesiastica sarà accolto con deferenza e con speciali riguardi dalla competente Autorità Scolastica.

C) *Insegnamento religioso nelle Scuole medie.* — I Rev.mi Ordinarî che hanno nel territorio delle loro Diocesi le Scuole medie, hanno accolto con viva soddisfazione la circolare del 14 luglio 1924, n. 3668/25 circa l'insegnamento religioso nelle scuole medie, e si propongono di fare in modo che nel prossimo anno scolastico tale insegnamento sia un fatto compiuto. Trattandosi di un insegnamento, per la maggior parte delle scuole, affatto nuovo, vi saranno certamente incertezze e difficoltà sia per la mancanza di insegnanti, sia per la indifferenza su tale argomento dei genitori anche cattolici: ma le une e le altre saranno superate dalla costanza e dallo zelo dei Rev.mi Ordinarî. La buona scelta dell'insegnante, l'orario adatto, l'accordo coi direttori delle diverse scuole, serviranno a rendere l'insegnamento bene accetto e di grande vantaggio per gli alunni stessi.

D) *Insegnamento religioso negli Istituti magistrali superiori.* — I Rev.mi Ordinarî sono d'accordo nel riconoscere che l'insegnamento religioso negli Istituti magistrali superiori, in questo primo anno di esperimento, ha dato, in generale, un risultato favorevolissimo.

La quasi totalità degli iscritti hanno preso parte ai corsi facoltativi di religione, e quasi tutti i corsi ebbero fine con esami e distribuzione di appositi diplomi.

Quanti hanno cooperato al buon esito di questo insegnamento meritano la più ampia lode, giacchè formandosi nella religione coloro che ne saranno domani gli insegnanti, si preparano per la scuola giorni di profonda e sentita educazione religiosa.

E) *Catechismo parrocchiale.* — Dopo aver rilevato con compiacenza il felice risultato dell'insegnamento religioso nelle scuole governative dell'anno scolastico 1924-1925, questa Sacra Congregazione richiama l'attenzione dei Rev.mi Ordinarî su quello che è il nostro insegnamento religioso, cioè *il catechismo parrocchiale.*

Non ancora abbastanza si è sentito il bisogno di fare in Parrocchia il Catechismo con tutti quei mezzi che una buona didattica deve consigliare e che l'esperienza di tanti è venuta man mano indicando. È ne-

cessario tener presente che la Chiesa ha essa, la prima e la sola, la divina missione di insegnare la Religione, e che il Sacerdote, dalla medesima incaricato, ha dal Signore una speciale grazia per impartire con frutto detto insegnamento.

Ricordiamo le parole della Circolare di questa Sacra Congregazione dell'agosto 1924: « L'insegnamento religioso nell'attuale scuola di Stato è una semplice preparazione e un avviamento, ma non certo l'equivalente dell'insegnamento del Catechismo nella parrocchia.

« A questo è necessario di dare sempre maggior importanza ed impulso, anche nei luoghi dove l'insegnamento scolastico procede nel modo più soddisfacente ».

F) *Conclusione.* — Dall'esame del modo col quale si è svolto l'insegnamento religioso nelle diverse regioni, e delle difficoltà superate, e del frutto avuto, ne risulta che al raggiungimento del fine voluto dalla legge è di prezioso giovamento l'accordo delle Autorità ecclesiastiche e scolastica ed il vicendevole interessamento circa il delicato problema. E perciò mai abbastanza sarà raccomandato ai Rev.mi Ordinarî di stabilire con coloro che dirigono la scuola, discreti ed efficaci collegamenti e di mantenerli con la più oculata prudenza e col tatto più squisito.

Qui sta il segreto del frutto veramente consolante che si è ottenuto in certe Diocesi, dove i Rev.mi Ordinarî, in occasione di visite pastorali, si sono recati alle scuole, accolti con la più deferente e rispettosa attenzione, e alla fine dell'anno scolastico hanno radunato nelle Cattedrali alunni ed insegnanti per un'azione di grazie al Signore.

Qualora poi, nonostante la più attenta cordialità, sorgessero divergenze, sarà premura dei Rev.mi Ordinarî di valersi anche dell'opera dei Rev.mi Delegati Regionali, e informare nei casi più gravi, questa Sacra Congregazione che sarà sempre pronta a difendere gli interessi della Chiesa.

AVVERTENZA. — I Rev.mi Ordinarî delle Diocesi d'Italia superiore, a norma della circolare 2260/24 del 3 aprile 1924, dovranno mandare a questa Sacra Congregazione, entro i primi mesi del prossimo anno 1926, la relazione circa l'insegnamento religioso impartito nelle parrocchie delle loro Diocesi nell'ultimo triennio 1923-1924-1925.

Colgo l'occasione per professarmi della S. V. Rev.ma

Aff.mo come fratello

DONATO Card. SBARRETTI, *Prefetto.*

† Giulio, Vesc. tit. di Lampsaco, *Segretario.*

BREVI RISPOSTE

114. — Per purificare il calice e le dita dopo la consumazione delle sacre Specie non può approvarsi altro uso che si allontani dal prescritto delle Rubriche, sebbene alcuno creda di averne trovato uno migliore. Nè può prendersi a pretesto che non v'è Rubrica contraria a quel che si presume di fare; poichè è chiaro che le Rubriche non possono prevedere tutte le fantasie dei singoli. Basta stare a quel che prescrivono e evitare quel che vietano senza escogitare altro, a norma del can. 818.

15. — La facoltà di binare è chiaramente e tassativamente determinata nel 806, § 2, anche nel suo esercizio. La presenza eventuale di altro sacerdote non osta alla facoltà ottenuta, quando non possa egli indursi a celebrare in ora e luogo adatto per evitare il pericolo che notevole parte dei fedeli resti senza Messa; ossia, quando, all'effetto del can. 806, § 2, *est, quasi non esset.*

116. — Per la facoltà di cantar Messa collettiva, p. es., pei caduti in guerra di un dato luogo, in festa di rito doppio, può opportunamente considerarsi che per alcuni, e forse molti di quei caduti, tale Messa può rappresentare la *prima post obitum*, e questo diritto non sembra escluso — fino a dichiarazione contraria — dagli altri pei quali tale *prima* è stata celebrata.

117. — Il prete assistente in piviale alla prima Messa solenne d'un neomista, non può recar sotto il piviale la stola, come non è permessa al *Presbyter assistens* nei Pontificali. In alcuni luoghi vi ha l'uso di assistere il novello sacerdote *per octiduum*: può conservarsi anche per le Messe solenni che cadano entro questo periodo.

188. — I canonici sono tenuti *in solidum* a provvedere alle funzioni capitolari: quanto al modo, ove non provvedano gli statuti (c. 416), debbono intendersela fra loro, e stare al giudizio del Vescovo. E lo stesso deve dirsi anche delle funzioni avventizie sia pure per parte d'estranei, ma in dipendenza dal Capitolo.

119. — Generalmente tutti i Canonici partecipanti, anche l'Arciprete parroco (419, § 2), sono tenuti a disimpegnare personalmente l'ufficio di *Celebrante* (c. 416); ma potranno *aliquando* farsi supplire.

120. — Le Messe avventizie però non entrano nell'Ordine dell'ufficio, e quindi in questa prescrizione, se non a norma del c. 413, § 2, per costituzioni o speciali congiunture.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Assegni di congrua e per le spese di culto alle parrocchie ex conventuali, ex collegiate, ex-ricettizie.

Norme legislative e giurisprudenza della Corte suprema.

(Continuazione vedi pag. 345)

Legge 7 luglio 1866, n. 3036, sulla soppressione delle Corporazioni religiose. — Art. 28. - Saranno pagati a carico del Fondo Culto nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11 e quelli incombenti alla Cassa Ecclesiastica.

2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione.

3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico.

4° Un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto.

5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie o dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.

1. Cass. Roma, 25 novembre 1895, c. *Del Torto*. (Giur. Ital., 1896, I, 1, 93).

Non è esatto negare alla parrocchia la qualità giuridica di ente autonomo, sulla considerazione, che essa manchi di beneficio proprio per essere annessa ad un convento.

2. Cass. Roma, 13 dicembre 1900, c. *Borghini*. (Giur. Ital., 1901, I, 1, 848).

Una parrocchia conventuale acquista *ope legis* personalità giuridica al momento della soppressione del convento, cui era unita, ed ha azione contro il F. C. per l'esecuzione del modo imposto nella dotazione del Convento a favore della funzione parrocchiale.

3. Cass. Roma, 18 agosto 1903, c. Parr. S. Angelo di Anagni. (Riv., 1903...).

Rigettata la domanda principale di restituzione dei beni alla parrocchia proprietaria, appresi dal Demanio come appartenenti invece al soppresso Monastero, a cui la parrocchia stessa era unita, manca di motivazione la sentenza, che non scende ad esaminare la domanda subordinata, con cui si chiede al F. C., *quale possessore del patrimonio pervenutogli dall'ordine soppresso*, l'assegnazione di un'annua somma a titolo di prebenda parrocchiale.

Nella reiezione della domanda principale di restituzione dei beni come sopra vanno comprese soltanto quelle domande accessorie attinenti al patrimonio reclamato ed aventi relazione con esso.

Per *legge* e per *giurisprudenza* il F. C. ha l'obbligo di provvedere alla vita della parrocchia, quando in origine questa si trovava annessa ad un Ordine conventuale, che, prima delle leggi di soppressione, era nel possesso del *munus* parrocchiale, e questo era da esso ordine esercitato.

In diritto ecclesiastico non è concepibile l'esistenza di parrocchia *senza prebenda*; nè vi è, nè vi può essere beneficio parrocchiale che non abbia *dote*, che in altri termini non possa sostenersi e mantenersi.

È incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito circa la inesistenza attuale dell'antico patrimonio della Parrocchia, la non provata identità fra i beni reclamati e quelli, che si affermano da essa posseduti *ab antiquo*, e circa le dedotte presunzioni ed indizi.

4. Cass. Roma, 6 maggio 1905, c. *Catulli*. (Riv., 1905, 258).

Nell'incorporazione della parrocchia in un convento, come in ogni specie d'incorporazione, ha luogo la devoluzione dei diritti costituenti la dotazione

dell'ente incorporato nell'ente incorporante, insieme all'onere di questo di provvedere ai mezzi della esplicazione e funzionamento del primo.

Entrati per effetto dell'incorporazione nel patrimonio del convento i beni della parrocchia, il patrimonio del convento rimase gravato delle spese di parrocchialità, provvedendovi con una parte adeguata del reddito, e dopo le leggi di soppressione l'onere medesimo si è trasferito nel F. C.; non può quindi parlarsi di rivendicazione di beni da parte della parrocchia.

Le leggi eversive hanno conservate le parrocchie nella loro canonica istituzione.

La legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle parrocchie ex conventuali.

L'accettazione del parroco dell'assegno di congrua e di spese di culto in base alla legge 4 giugno 1899 non pregiudica il diritto dell'ente Parrocchia ad ottenere l'assegno per l'esplicamento della sua funzione in misura corrispondente all'onere del Convento e quindi del F. C.

5. Cass. Roma, 10 giugno 1905, c. *Catena*. (Legge 1905, 1360).

Essendo obbligo del F. C. di provvedere alle spese di ufficiatura delle parrocchie già ammesse ai soppressi Conventi, non è applicabile a tali parrocchie il disposto dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, per cui, qualora non vi siano enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto e di servizio della chiesa e debba sopperirvi del proprio il parroco, sarà assegnato un aumento del 15 % sull'intero ammontare della congrua.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale all'azione del parroco per ottenere dal F. C. l'assegno dovuto per spese di culto e di ufficiatura della parrocchia ex conventuale.

6. Casss. Roma, 27 gennaio 1906, c. *Ciolli*. (Riv., 1906, 463).

Il concordato del 4 novembre 1815 tra il Granduca di Toscana e la Santa Sede, il rescritto del 2 dicembre 1815 per il ripristinamento dei conventi soppressi e la relazione o rappresentanza del 23 marzo 1819 della commissione nominata dal detto rescritto nell'ex granducato di Toscana, sono atti di vero carattere legislativo.

E però spetta all'autorità giudiziaria conoscere della loro violazione e falsa interpretazione in rapporto ai contratti di assegnazione di patrimonio conchiusi nella Toscana dalla suaccennata commissione con i ripristinati conventi.

In virtù della detta relazione o rappresentanza del 23 marzo 1819 alle sole parrocchie toscane regolari, e non già a quelle secolari, fu attribuita come dotazione perpetua una quota dei beni appartenenti al patrimonio dei conventi ristabiliti.

Le parrocchie secolari affidate a corporazioni monastiche non mutano stato nè divengono regolari per il solo fatto dell'unione, ma hanno la capacità di riacquistare, nel caso di soppressione delle corporazioni medesime, tutti i diritti posseduti prima dell'unione.

7. Cass. Roma (S. U.), 31 dicembre 1906, c. *Tamburri*. (Legge 1907, 535).

Spetta all'Autorità giudiziaria conoscere della domanda del parroco di una chiesa ex conventuale, diretta a far determinare in giusta misura gli as-

segni provvisori pel suo mantenimento personale e per i servizi parrocchiali, nell'intervallo della pubblicazione ed attivazione della legge, che tali assegni concesse, alla liquidazione definitiva.

8. Cass. Roma, 2 marzo 1907, c. *Filipponi*. (Corte d'Ancona, 1907, 200).

Le spese per l'esercizio del culto e per l'ufficiatura delle parrocchie ex conventuali fanno carico, per le leggi eversive, al F. C. ed è inapplicabile l'art. 2 della legge 4 giugno 1899. Tale onere incominciò a decorrere dal giorno, in cui fu soppresso il Convento o Monastero, a cui la parrocchia era aggregata.

Il credito medesimo del parroco per le spese medesime da lui anticipate non è soggetto alla prescrizione quinquennale, la quale riguarda unicamente le prestazioni, che hanno carattere accessorio ad un capitale.

9. Cass. Roma, 22-28 maggio 1907, c. *Genovesi* e *Mattocci*. (Genazzano). (Rass., 1908, 107).

Gli assegni per congrua e spese di culto sono dovuti dalla data del R. Placet del parroco, non dal giorno della domanda.

10. Cass. Roma, 19 aprile 1910, c. *Bergamaschi*. (Dir. Eccl., 1910, 379).

Per effetto dell'art. 28, n. 3, della legge 7 luglio 1866 il F. C. è tenuto al pagamento di qualunque somma per spese di culto, che altrimenti sarebbe a carico dello Stato, anche se non iscritta nel bilancio.

Essendo il F. C. passato nell'adempimento dell'obbligo, indicato nel n. 4 dello stesso articolo 28 (supplementi di congrua), ha con ciò dimostrato di avere i mezzi sufficienti e disponibili per l'adempimento dell'obbligo, di cui al precedente n. 3 (oneri per spese di culto gravanti il bilancio dello Stato).

Spetta al F. C., che eccepisce la insufficienza e la non disponibilità dei mezzi, l'onere di provare tale insufficienza e non disponibilità.

11. Cass. Roma, 15 maggio-8 giugno 1916, c. *Lucangeli* ed altri. (Dir. Eccl., 1919, 217).

Le largizioni e concessioni pecuniarie fatte da Principi assoluti negli ex Stati d'Italia, quando non riguardano la esplicazione del potere legislativo, hanno carattere provvisorio e sono sempre revocabili. E perciò il F. C. non è tenuto alla continuazione dell'assegno per spese di ufficiatura, elargito dal Pontefice ad una chiesa di Ordine religioso, poi soppresso.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848, sulla soppressione degli enti ecclesiastici. (1)

1. Cass. Roma, 7 febbraio 1888, c. *Siboni*. (Legge, 1888, I, 617).

Il reddito netto contemplato dall'art. 19 della legge 15 agosto 1867, va determinato tenuto conto, sia dei pesi patrimoniali, sia delle tasse.

2. Cass. Roma, 9 marzo 1896, c. *Pergola*. (Corte Supr., 1896, I, 134).

Assegnata, ai termini delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, dall'Amministrazione del Fondo Culto ad una Parrocchia la sua dotazione, formata

(1) Cfr. il testo, p. es., in « Codici per l'Udienza », parte IV, n. 51 (Torino, U. T. E. 1919, p. 163).

sia coi singoli beni che prima la dotavano, sia con lo stralcio di una parte di quelli posseduti dall'ente collettivo soppresso, la Parrocchia diviene proprietaria dei beni costituenti la congrua.

Per tal modo, se tutti o parte dei beni stessi vengano, per caso fortuito e non per colpa dell'Amministrazione, a perire, trova applicazione il principio *res perit domino.*

3. Cass. Roma, 9 marzo 1905, c. *Gobbini.* (Foro Ital., 1905, 600).

Le Parrocchie, che già stavano a carico di enti religiosi soppressi, non sono soggette alle disposizioni della legge 4 giugno 1899, per quanto riguarda le spese di culto, ma hanno diritto di esigere che il F. C. vi provveda in corrispondenza all'importanza ed ai bisogni veri della chiesa parrocchiale e come già vi provvedeva l'ente soppresso.

L'accettazione da parte del Parroco di una liquidazione di congrua e di spese di culto fatta in base alla legge 4 giugno 1899 non toglie alla Parrocchia il diritto di ripetere le dette spese in quella diversa misura, che la legge le conceda.

4. Cass. Roma, 18 marzo 1905, c. *Piani.* (Foro Ital., 1905, 401).

Le disposizioni della legge 4 giugno 1899 relative alle spese di culto delle Parrocchie non sono applicabili alle Parrocchie, che già stavano a carico di enti religiosi soppressi e per le quali deve ora provvedere nell'antica misura il Fondo Culto.

L'accettazione della congrua fatta dal Parroco in base alla legge 4 giugno 1899 non implica accettazione della misura delle spese di culto. In ogni caso tale accettazione non può vincolare la Parrocchia, nè lederne i diritti, per quanto riguarda le spese di culto.

5. Cass. Roma, 5-23 maggio 1908, c. *Pesari.* (Cass. Un. Civ., 1908, 469).

È nulla, ai sensi dell'art. 517, n. 6, del Cod. proc. civ., la sentenza, che omette di pronunciare sulla conclusione specifica del F. C., diretta ad ottenere, che l'obbligo delle spese di culto sia proporzionato alla rendita netta della Ricettizia soppressa.

6. Cass. Roma, 27 maggio-7 giugno 1908, c. *Theolis.* (Dir. Eccl., 1909, 546).

Il Fondo Culto non può accampare la *buona fede* per esimersi dal pagamento degli arretrati di spese di culto e di manutenzione di una Chiesa parrocchiale ex Collegiata pel tempo anteriore alla domanda giudiziale.

È inapplicabile la prescrizione quinquennale all'azione per rimborso di dette spese.

7. Cass. Roma, 13 luglio 1908, c. *Galdi.* (Rass. 1908, 392).

Incorporata una Parrocchia ad una Collegiata, questa, per effetto dell'incorporazione, acquista il patrimonio dell'ente incorporato, confondendolo col proprio, e resta gravata dell'onere delle spese di culto, dell'ufficiatura e coadiutori.

Tali oneri sono a carico del F. C. per effetto delle leggi di soppressione e di liquidazione del 1866 e 1867 e per il principio *res transit cum onere suo.*

Il convincimento della Corte di merito, che il Parroco abbia di denaro proprio provveduto alle spese di culto è insindacabile in Cassazione.

Il F. C. non può allegare la buona fede come fondamento del diritto di far proprie le rendite destinate a quell'adempimento.

Il F. C. era costituito in mora dalla pubblicazione della legge e non potrebbe mai chiedere l'applicazione di un principio, che riguarda il possessore di buona fede, che venga spogliato dei beni, e non mai un'azione di rimborso di spese erogate per altri, che aveva l'obbligo di sostenerle.

8. Cass. Roma, 17 marzo-16 aprile 1909, c. *Carfagnini*. (Dir. Eccl., 1909, 493).

Non può essere invocato l'art. 299 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 e quindi incombono al Fondo Culto e non al Comune, le spese di straordinaria riparazione da eseguirsi in una chiesa ex Ricettizia.

9. Cass. Roma, 15 giugno-30 luglio 1909, c. *Galdi*. (Dir. Eccl., 1909, 537).

Incorporata una Parrocchia ad una Collegiata, il patrimonio di questa rimane gravato dell'onere di sostenere le spese di culto, ufficiatura e coadiutori della Parrocchia; onere passato, in seguito alla soppressione della Collegiata, al Fondo Culto insieme al patrimonio della Collegiata stessa.

Se la legge e il regolamento del 1899 riconoscono l'obbligo della spesa pel coadiutore nei casi spiegati da detto regolamento (art. 12), tanto più deve ammettersi la esistenza di tale obbligo, quando esso gravi come peso sul patrimonio dell'ente soppresso, i cui beni passarono con quell'onere al Fondo Culto.

È incensurabile la sentenza nella determinazione delle spese di culto, quando siasi attenuta al criterio della stretta necessità e non abbia ecceduto il reddito del patrimonio della Collegiata.

Non è invocabile dal F. C. il disposto degli articoli 701 e 703 del cod. civ. per sottrarsi al pagamento delle spese di culto e coadiutori, occorse pel tempo anteriore alla domanda giudiziale.

10. Cass. Roma, 25 ottobre-5 novembre 1909, c. *Napoliello* (ex Ricettizia di Calabritto). (Rass., 1909, 551).

È apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, sia il ritenere, che determinate spese corrisposte dalla Congregazione di carità non rientrano nelle spese di culto parrocchiale, sia l'ammontare della spesa necessaria per la canonica mancante.

11. Cass. Roma, 19 gennaio 1910, c. *Ferretti*. (Rass., 1910, 68).

L'onere della prova, che alle spese di culto sono tenuti altri è a carico del Fondo Culto.

Le spese di culto inerenti ad una chiesa Collegiata, soppresso l'ente Capitolo, fanno carico al Fondo Culto.

Per la legge del 1892 le spese di culto sono dovute nel loro effettivo ammontare, nè sono applicabili per la determinazione dell'ammontare le antiche leggi.

12. Cass. Roma, 25 febbraio-9 marzo 1910, c. *Angotzi* (Cuglieri). (Dir. Eccl., 1910, 439).

Bene è fatto luogo a devoluzione dell'intero patrimonio di un Capitolo di chiesa Collegiata, salva una sola quota curata di massa, quando la parrocchialità e cura d'anime risiedono nel Capitolo stesso.

Il n. 4 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 procede soltanto nel caso di singoli beneficî coadiutorali aventi cura d'anime per diritto proprio, derivante dalle tavole di fondazione e non in forza della parrocchialità risiedente nel Capitolo.

Nella questione relativa ad assegni di congrua da corrispondersi a canonici coadiutori non costituiscono cosa giudicata le sentenze pronunciate nel giudizio, in cui si chiedeva la restituzione dei beni per la non avvenuta soppressione, a' sensi della legge 29 maggio 1855, dei Capitoli di Collegiate investiti di parrocchialità.

La interpretazione delle sentenze, dalla quale è esclusa la cosa giudicata, è apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione.

Una argomentazione aggiunta per mera ipotesi, anche se errata, non vale ad inficiare la sentenza, che sia sorretta da altre considerazioni.

Manca di pronuncia la sentenza che, dopo aver decisa la questione principale circa la congrua da assegnarsi ai coadiutori del Parroco, rimanda ad altra sede l'esame della questione subalterna diretta a conseguire, in aggiunta della quota curata, quel tanto di più necessario pel mantenimento di detti coadiutori e per le spese occorrenti all'esercizio del culto.

13. Cass. Roma, 1° marzo 1910, c. *Bozzone*. (Rass., 1910, 119).

I partecipanti delle chiese Ricettizie erano altrettanti coadiutori del Parroco, la cui prebenda andava prelevata dalla massa e costituiva l'emolumento per tale coadiuvazione. Di conseguenza solo dopo la morte di tutti i partecipanti, il Parroco ha diritto al mantenimento del coadiutore, che resta a carico del Fondo Culto quale successore dell'ente soppresso.

Per le chiese Ricettizie le spese di culto son dovute dal F. C. nel loro effettivo ammontare. I certificati vescovili in subbietta materia sono atti attendibilissimi pel giudice di merito. Per la determinazione di dette spese, non basta dare un giudizio sommario e discretivo intorno ad esse, ma è mestieri esaminarle partita per partita, per vedere, quali siano le necesarie e quali le superflue od estranee all'esercizio del ministero del Parroco.

14. Cass. Roma, 30 novembre 1910, c. *Ambrosino*. (Rass., 1910, 511).

L'obbligo del F. C. di rimborsare le spese di culto al Parroco di una ex Ricettizia cessa, quando, per concorde dichiarazione del Parroco e dei partecipanti, al momento della presa di possesso, si è dichiarato, che alle spese di culto provvedono le oblazioni dei fedeli.

15. Cass. Roma, 12-31 dicembre 1910, c. *Cocumelli*. (Dir. Eccl., 1911, 5).

Le leggi sull'Asse ecclesiastico formano un tutto organico e s'integrano e completano a vicenda: esse hanno l'intento di mantenere lo stato di fatto in ordine alle spese di culto.

L'art. 28 della legge 7 luglio 1866, secondo il principio informatore della istituzione del F. C., pose a di lui carico le spese di culto, esonerandone lo Stato, le Provincie e i Comuni.

L'art. 3 della legge 15 agosto 1867 non ha abrogato l'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

Per il detto art. 3 non sono poste a carico dei canonici o partecipanti delle Collegiate e Ricettizie soppresse le spese di culto e di ufficiatura delle chiese parrocchiali ad esse incorporate, in modo che il F. C. siasi soltanto sostituito a detti canonici o partecipanti, mano mano che siano venuti a mancare.

Invece le spese di culto di dette Parrocchie sono tolte dalla massa comune e devonsi sopportare per intero dal F. C., non potendo essere toccato l'assegno liquidato ai canonici o partecipanti, che deve rimanere integro.

È incensurabile il convincimento del magistrato di merito in ordine alle spese di culto desunto da certificato della Curia vescovile.

La Curia vescovile, del tutto distinta dalla Parrocchia, ha pel vigente diritto ecclesiastico facoltà di rilasciare certificati, ai quali non può non attribuirsi forza probatoria.

Una transazione conchiusa dal precedente Parroco non può essere opposta al suo successore o di lui erede.

Il F. C. può rinunziare alla prescrizione.

16. Cass. Roma, 25 gennaio-28 marzo 1911, c. *Carpentieri* (Monocalzati). (Dir. Eccl., 1911, 156).

I patrimonî delle Collegiate e Conventi soppressi passano al Demanio con tutti gli oneri gravanti, e così anche con l'onere di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia incorporata all'ente soppresso e mantenuta in vita autonoma.

Le spese di culto e di ufficiatura, dovute alla Parrocchia dal F. C. costituiscono attività patrimoniale della Parrocchia stessa, e perciò esente dalla tassa del 30 % a norma dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

La circostanza dell'essersi decurtata della tassa del 30 % la rendita assegnata dal Demanio al F. C. in corrispettivo del patrimonio della soppressa Collegiata, senza essersi detratto l'onere delle spese di culto e di ufficiatura in favore della Parrocchia, non può nuocere a questa, considerata come *terzo*, ma soltanto riguardare i rapporti tra le due cennate amministrazioni.

A norma dell'art. 3 della citata legge 15 agosto 1867, gl'investiti degli enti soppressi, ai quali viene fatto l'annuo assegnamento, sono bensì obbligati di continuare nell'adempimento degli obblighi di ufficiatura annessi agli enti stessi, ma non già di contribuire in qualsiasi modo alle spese necessarie per il funzionamento del culto.

Non sono applicabili alle Collegiate aventi cura d'anime, soppresse dalla legge 15 agosto 1867, le disposizioni emanate per le Collegiate senza cura d'anime col Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251.

17. Cass. Roma, 13-24 marzo 1911, c. *Marzilli* e Com. S. Magno (ex Ricett.). (Dir. Eccl., 1911, 337).

È adempiuta la formalità richiesta dall'art. 523, n. 3 Cod. proc. civ. ed

è perciò ammessibile il ricorso, se nell'atto di sua notifica si fa menzione della data della sentenza impugnata e della notificazione di essa.

È mancante di motivazione la sentenza che da una dichiarazione del Parroco riflettente la riscossione delle spese di culto per un determinato tempo, deduce, senza dirne ragione e senza accennare a presunzioni gravi e concordanti, il pagamento delle spese stesse anche per un tempo anteriore.

È incensurabile il convincimento del magistrato di merito, che il Parroco, malgrado una contraria dichiarazione della Curia vescovile, sia stato soddisfatto di ogni suo credito per spese di culto.

Viene meno l'azione di rimborso per spese di culto, quando il Parroco, anzichè dal vero obbligato (Comune), sia stato pagato, anche per errore, da un terzo (Congregazione di Carità).

18. Cass. Roma, 13-28 giugno 1911, c. *Sparapani.* (Dir. Eccl., 1911, 350).

Ai fini della soppressione devesi aver riguardo allo stato di *fatto* all'epoca, in cui andava in applicazione la legge 15 agosto 1867.

E perciò ai documenti accertanti tale stato *di fatto,* e non alla Bolla di erezione della Collegiata, bisogna riferirsi per stabilire, se alcuni Canonicati siano da considerarsi *coadiutorali,* e perciò esenti da soppressione.

Solo nel caso in cui la parrocchialità sia divenuta collettiva, cioè siasi trasferita *in habitu et in actu* nell'ente Collegiata, ha luogo la conservazione di un solo beneficio curato.

Perciò vanno esenti da soppressione tutti quei Canonicati, che hanno cura di anime per diritto proprio, derivante dalle tavole di fondazione e non in forza della parrocchialità risiedente nel Capitolo.

Anche ammessa la cura di anime collettiva, deve nel F. C. riconoscersi l'obbligo di uno o più coadiutori, se ciò è richiesto dai bisogni della Parrocchia.

Nella *congrua* va compreso, non solo ciò che rappresenta gli alimenti personali del Parroco, ma quanto altro occorre per le complete funzioni parrocchiali.

19. Cass. Roma, 19 gennaio-24 febbraio 1912, c. *Chiacchio.* (Rass., 1912, 375).

La limitazione delle spese di culto al 15 % della congrua dovuta ai Parroco è applicabile anche alle Parrocchie ex-ricettizie.

20. Cass. Roma, 26 gennaio-8 febbraio 1912, c. *Noria* (Vallata). (Dir. Eccl., 1912, 252).

A norma della legge 15 agosto 1867 il F. C. è tenuto a provvedere per le spese di culto, ufficiatura e manutenzione delle chiese ex Ricettizie, ex Collegiate ed ex conventuali rimaste aperte al culto, solo in quanto tali spese fossero oneri patrimonnali delle Ricettizie, Collegiate o Monasteri soppressi e i patrimoni stessi fossero in realtà stati trasferiti a detta Amministrazione, sempre però limitate tali spese *non ultra vires* dei patrimoni stessi.

Per le concordate disposizioni degli art. 2 della legge 15 agosto 1867 e 7 della legge 4 giugno 1899, gli stessi obblighi e pesi, imposti con detti articoli ai Comuni, cui i beni della ex Ricettizia sono devoluti, gravano il F. C., fino a quando quest'ultimo si trovi in possesso dei beni stessi.

Soppressa quindi la Ricettizia e rimasta la Parrocchia come ente autonomo, l'obbligo di provvedere ai mezzi necessari per la esplicazione delle sue funzioni passò *ope legis* nell'Amministrazione, che detti beni apprese.

L'assegno ai partecipanti di una ex Ricettizia è di natura essenzialmente personale ed è determinato sulla rendita dell'ente, depurata da tutte le spese.

Per soddisfare all'obbligo della motivazione non è necessario che il giudice prenda in esame tutte le argomentazioni difensive delle parti.

21. Cass. Roma, 2-13 febbraio 1912, c. *Magnanelli*. (Dir. Eccl., 1912, 103).

Non è applicabile ai supplementi di congrua la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144, cod. civ.

Le spese di culto, dovute ad una Parrocchia sul patrimonio della ex Collegiata, cui era annessa, devono essere commisurate alla importanza dell'ufficio e all'entità di detto patrimonio.

22. Cass. Roma, 4 marzo-29 aprile 1912, c. *Pascucci* e *Valpurga* (Pietra de' Fusi). (Dir. Eccl., 1912, 348).

Allo scopo di determinare l'assegno occorrente per le spese di culto di una chiesa Collegiata curata, di patronato laicale, devesi tener presente il patrimonio, quale figura essere pervenuto al F. C. al tempo della soppressione, e non al patrimonio posteriormente ridotto per le avvenute falcidie e che allo stesso F. C. è rimasto dopo la dismissione dei beni al patrono svincolante.

Avvenuta la soppressione di una Collegiata unita ad una Parrocchia, quest'ultima riacquista *ipso jure* la sua autonomia, sorgendo nel contempo *ope legis* l'obbligo del Demanio a provvedere con la dotazione ai mezzi del suo funzionamento.

La spesa occorrente alla dotazione della Parrocchia unita alla Collegiata soppressa deve essere prelevata e distaccata dal patrimonio di quest'ultima, e soltanto per il residuo patrimonio può aver luogo la dismissione dei beni a favore del patrono svincolante.

È apprezzamento incensurabile il ritenere che, in una transazione tra F. C. e patrono, siasi convenuta la dismissione di beni a quest'ultimo esente da ogni passività, compresa quella delle spese di culto.

23. Cass. Roma, 8-28 maggio 1912, c. *De Blasio* (Arpaia). (Dir. Eccl., 1912, 343).

La *incorporazione* di una Parrocchia ad una Collegiata non è sufficiente per attribuire a quest'ultima l'onere delle spese di culto, essendo condizione indispensabile l'accertare la preesistenza della Parrocchia alla Collegiata.

Nel caso in cui una Parrocchia trovasi annessa ad altro ente, secondo i principi del diritto canonico, che non permette mutamenti negli uffici, vi ha bensì la *riunione*, ma non la *confusione* dei due enti.

Se quindi la Parrocchia ha una propria dotazione devesi considerare provvista di mezzi necessari alla sua esistenza ed al raggiungimento delle sue finalità.

Non è spesa deducibile di culto quella del coadiutore di una Parrocchia ex collegiata, quando non risulti da titoli antichi, precedenti al Concordato del 1818.

Nella ipotesi in cui la Parrocchia si presenti affatto separata dalla Collegiata, e conseguentemente distinto il patrimonio dei due enti, occorre accertare la forma della Parrocchia, avuto riguardo alla sua costituzione ed alla destinazione dei beni costituenti il beneficio.

E perciò occorre esaminare se la Parrocchia costituisca un unico corpo patrimoniale con unica amministrazione destinata a far fronte a tutte le spese occorrenti, oppure se la Parrocchia stessa abbia i beni divisi con duplice amministraizone, pel mantenimento cioè del Parroco e per la conservazione e l'ufficiatura della chiesa parrocchiale.

Nel caso in cui la Parrocchia si presenta configurata a *beneficium indistictum*, al Parroco deve rimanere addossato l'*onus fabricae*, e quindi l'obbligo di far fronte alle spese di ufficiatura, mentre nel caso di *beneficium distinctum* non è tenuto a dette spese, che debbono essere sopportate dalle rendite dei beni parrocchiali a tale uopo destinate.

Le spese di culto e di ufficiatura non possono ritenersi come un'aggiunta a quelle riguardanti la prebenda parrocchiale, ma solamente come attinenti al mantenimento del culto.

Per ottenerne la rivalsa dal F. C. occorre che il Parroco dimostri di averle sostenute con denaro proprio, e perciò non può ripetere quelle che, pur considerate come *facoltative*, gli furono corrisposte dal Comune.

24. Cass. Roma, 15 giugno 1912, c. *Zigari* (Ginosa). (Dir. Eccl., 1912, 245).

Le Ricettizie curate, a differenza delle Parrocchie ex conventuali, avevano un patrimonio proprio quali enti collettivi e le rendite di esso — oltre all'essere distribuite in assegno al Parroco ed ai partecipanti — dovevano servire al mantenimento delle chiese e all'esercizio del culto.

Soppressi i Conventi, e costituendo il mantenimento delle chiese parrocchiali, un onere inerente ai beni del Monastero, a norma dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, il Fondo Culto, succeduto al Monastero, è obbligato a corrispondere le relative spese di culto, giusta l'art. 28, n. 1, della citata legge, non abrogato da leggi successive.

Per effetto delle leggi eversive, le Ricettizie curate subirono una trasformazione nel senso che all'ente collettivo fu sostituito l'ente individuale, la Parrocchia, venendosi a dare a questa ultima una piena autonomia, col dovere giuridico di provvedere alla sua dotazione.

Così trasformate le Ricettizie curate, il Demanio dello Stato, cui furono devoluti i beni, provvide con parte di questi alla costituzione dei benefici parrocchiali, comprendendo la congrua al Parroco, la canonica e le spese di culto.

Determinata in tal modo dal Demanio la dotazione della Parrocchia, in concorso del Parrocco, e non fatta da questi opposizione alla relativa liquidazione, la dotazione stessa diviene definitiva.

Il Parroco che, da oltre un trentennio dalla sua nomina, si è acquietato della concessagli dotazione parrocchiale, non può più pretendere aumenti di spese dal Fondo Culto, il quale non è che il temporaneo amministratore delle rendite della Ricettizia curata.

Sulle rendite delle Ricettizie curate non possono imporsi altri oneri, senza l'intervento dei Comuni, proprietari di dette rendite.

I partecipanti delle Ricettizie curate debbono ritenersi come coadiutori del Parroco; e la loro prebenda, prelevata dalla massa, costituisce l'accertamento di tale coadiuvazione.

La *canonica* non è un accessorio delle chiese parrocchiali, facendo essa parte del beneficio.

La conveniente abitazione accordata al Parroco non cosituisce un diritto reale di abitazione, a sensi dell'art. 522 del cod. civ., ma una semplice prestazione personale in natura mediante l'assegnazione di una qualunque casa.

25. Cass. Roma, 3 settembre-15 ottobre 1912, c. *Picardi* (Chiusano). (Dir. Eccl., 1912, 534).

Incombe al Fondo Culto l'obbligo di costituire ad una Parrocchia ex Collegiata l'annuo assegno dotalizio per spese di culto, ufficiatura e retribuzione per gli economi coadiutori, salva l'azione contro i patroni, a cui ha svincolato i beni della Collegiata liberi da detti pesi.

26. Cass. Roma, 7 marzo-24 aprile 1913, c. *Parente* (Marsico Nuovo). (Dir. Eccl., 1913, 241).

Non importa inammissibilità del ricorso l'errore nella indicazione dell'autorità giudiziaria, che ha pronunziata la sentenza, che si denunzia, quando esso sia facilmente vincibile, e non cada dubbio sulla identità della sentenza impugnata col ricorso.

Il Fondo Culto, succeduto alle Ricettizie e Comunie con cura di anime, è obbligato alle spese di culto e di manutenzione della chiesa in forza del principio *res transit cum onere suo*, ed in applicazione dell'art. 28, n. 1 della legge 7 luglio 1866.

Il passaggio ai Comuni dei beni e rendite dell'ex Ricettizie, dopo che è cessato l'assegnamento ai partecipanti delle chiese stesse, non esclude che il Fondo Culto sia intanto, il successore della Ricettizia soppressa, con i diritti ed oneri relativi.

In applicazione delle leggi eversive devesi distinguere la parte patrimoniale, che spetta all'ente Ricettizia soppresso, da quella, che compete all'ente Parrocchia, rispettato e protetto dalle leggi medesime, e perciò da rimanere intangibile a favore di esso.

27. Cass. Roma, 23 marzo-30 giugno 1913, c. *Losco* (Atripalda).

« Per l'art. 30 della legge 7 luglio 1866 l'Amministrazione non è tenuta *ultra vires*. Il Fondo Culto, anche per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, è tenuto solamente nei limiti delle assegnazioni fattegli dal Demanio. E deve essere detratta la tassa del 30 %, che colpisce anche le rendite ex collegiali.

Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto, che si dovesse tener presente il patrimonio, che essa reputa — e con calcoli inesatti — esistente al tempo della soppressione. Bisogna invece tener conto di quanto effettivamente è pervenuto all'Amministrazione pel testo preciso del citato art. 30 della legge 7 luglio 1866. Invero questa disposizione è chiarissima: il F. C. non è tenuto

pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, oltre la quantità della rendita netta pervenutagli; altrimenti esso dovrebbe corrispondere ai pesi e agli obblighi del patrimonio dell'ente *ultra vires*, contro il testo e lo spirito della legge.

Lo stesso Parroco resistente riconosce, che si debba tener conto del 15 %, cioè delle L. 135, concesse a titolo di spese di culto. D'altra parte il testo dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899 è manifesto in questo senso ».

28. Cass. Roma, 19 maggio-5 settembre 1913, c. *Sestito*. (Dir. Eccl., 1916, 453).

Il Fondo Culto è tenuto alle spese di culto e di ufficiatura di una Parrocchia già annessa a Ricettizia, quando ad esse fosse stato obbligato l'ente soppresso in forza del principio *res transit cum onere suo*; e tale obbligo è *principale* e non sussidiario.

Per l'art. 3 della legge 15 agosto 1867 è attribuito ai Partecipanti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita *netta* della dotazione ordinaria, cioè depurata anche delle spese di culto; e perciò gli obblighi, a cui vanno i medesimi sottoposti, non sono altro che quelli proprî del loro ministero sacerdotale.

Alle antiche chiese Ricettizie era insita la coadiutoria; e perciò non deve corrispondersi al Parroco alcun assegno pel coadiutore, finchè sono in vita ed in esercizio delle funzioni i partecipanti.

29. Cass. Roma, 16 giugno-23 luglio 1913, c. *Jacoviello* (S. Nicola Baronia). (Dir. Eccl., 1913, 435).

La mancanza del reclamo amministrativo contro la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua non è causa di decadenza del Parroco dal diritto di valersi dell'azione giudiziaria; ma costituisce una semplice *praesumptio juris tantum* di acquiescenza.

La impugnativa giudiziaria nei 30 giorni, senza la presentazione del reclamo amministrativo impedisce la *praesumptio juris* di accettazione.

Il Fondo Culto è obbligato a sostenere i pesi e gli oneri, cui erano tenuti gli enti soppressi nei limiti del loro patrimonio; e perciò le chiese parrocchiali ex Ricettizie hanno diritto alle spese di culto e di ufficiatura, cui era tenuto l'ente, al quale erano incorporate.

La limitazione degli oneri deve essere commisurata all'entità del patrimonio che il F. C. ebbe assegnato dal Demanio e nella quantità esistente attualmente, non potendo essere risentite dall'Amministrazione le diminuzioni patrimoniali avvenute senza sua colpa.

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere, che l'assegno annuo corrisposto dalla Congregazione di carità riguarda tutt'altro ufficio e non è dato a titolo di spese di culto e di ufficiatura.

L'art. 9 della legge 4 giugno 1899 non ha inteso innovare la norma contenuta nell'art. 7, e perciò, verificatasi la decadenza del Comune dalla devoluzione di beni dell'ex Ricettizia, devesi mantenere, anche in confronto del Fondo Culto, lo stesso ordine di preferenza, e provvedere prima alla *dotazione* della chiesa, e poi al supplemento di congrua.

30. Cass. Roma, 23 luglio-9 agosto 1913, c. *Costagliola* e *De Rubertis* (Procida). (Dir. Eccl., 1916, 453).

È ammissibile il ricorso, quando i documenti furono presentati nel termine di legge, ed essendosi poi ritirati con autorizzazione del Presidente, vennero restituiti fuori del termine da questi stabilito, purchè prima dell'udienza, in modo che la Cassazione abbia potuto tenerli presenti per decidere la causa.

Le spese da rimborsare al Parroco di una ex Ricettizia non devono commisurarsi alle rendite di questa, sibbene alla somma all'uopo necessaria ed effettivamente erogata dal Parroco stesso.

31. Cass. Roma, 6 settembre 1913, c. *Sulito* (Cutro).

Il Parroco non può pretendere il coadiutore fino a che trovasi in vita l'ultimo partecipante dell'ex Ricettizia.

32. Cass. Roma, 17 novembre 1913-15 gennaio 1914, c. *Lazzaroni.* (Dir. Eccl., 1914, 103).

Il Fondo Culto non è tenuto all'adempimento degli oneri di culto delle fondazioni soppresse se non nei limiti del patrimonio di dette fondazioni.

Pecca di motivazione la sentenza, che attribuisce per l'adempimento dell'onere quella stessa rendita offerta dal F. C. in base ad un conto impugnato dal Parroco, senza discendere a vagliare le singole partite di esso conto.

33. Cass. Roma, 1°-23 dicembre 1913, c. *Fantauzzi.* (Dir. Eccl., 1914, 298).

Le Curie vescovili possono validamente attestare soltanto quei fatti, che rientrano nella sfera della loro giurisdizione ecclesiastica, e pei quali la legge civile non ha predisposto speciali sistemi di prove o di documentazione.

Perciò non hanno valore probatorio le attestazioni delle Curie vescovili, riguardanti le spese di culto e il loro ammontare, la dispensa dei partecipanti di una chiesa ex Ricettizia dall'obbligo di coadiuvare il Parroco, l'età dell'unico superstite della Ricettizia stessa.

34. Cass. Roma, 5-22 dicembre 1913, c. *Mazzella* (Pastena). (Dir. Eccl., 1916, 451).

Per stabilire la misura degli assegni da farsi ad una Parrocchia, già unita ad una Collegiata, il F. C. non ha diritto di prelevare la tassa del 30 % dalle rendite della Collegiata per quella parte dei beni, che per effetto della legge è dovuta alla Parrocchia.

Il F. C., che possiede le rendite assegnategli dal Demanio, non come proprietario, ma come mandatario *ex lege*, non può invocare a proprio favore la prescrizione trentennale estintiva, non dovendosi aver riguardo alla *inazione* del creditore, ma al *titolo* del possesso ed alla disposizione dell'art. 2115 del Cod. civ.

35. Cass. Roma, 17 dicembre 1913-7 gennaio 1914, c. *Dello Jacono.* (Dir. Eccl., 1916, 447).

Finchè non ha luogo la consegna ai Comuni dei beni della ex Ricettizia, il F. C., che li detiene e ne riscuote le rendite, è tenuto all'adempimento degli

oneri, che gravano i beni stessi, e le relative azioni debbono sperimentarsi contro di lui.

Perciò non può chiamare in causa il Comune, che ha fatto domanda di devoluzione di tali beni, senza ancora averla, per ottenere, che passi a suo carico l'adempimento degli oneri.

Le assegnazioni da farsi al Parroco di una ex Ricettizia non possono eccedere la rendita della Ricettizia stessa nello stato di accertamento, in cui trovasi, tenuto conto di tutte le diminuzioni sofferte, compresa quella della tassa del 30 %.

Non è dovuto al Parroco alcun assegno per il coadiutore, se esista ancora un partecipante della Ricettizia, tenuto a coadiuvare nella cura delle anime.

Nella determinazione della rendita di una Ricettizia non devesi avere esclusivo riguardo al piano o statuto della medesima; ma occore tenere anche conto dell'accertamento compiuto dal Demanio, giusta gli articoli 2 e 18 della legge 15 agosto 1867.

36. Cass. Roma, 7 settembre-26 ottobre 1914, c. *Ciullo.* (Dir. Eccl., 1914, 533).

Trattandosi di Collegiate curate, non è il caso d'invocare il Concordato del 1818 e le leggi posteriori; esse furono soppresse soltanto con la legge 15 agosto 1867, che fece salvo al Parroco il beneficio curato, se fosse esistito, o lo stralcio di una quota curata.

Le spese di culto inerenti ad una chiesa Collegiata curata, soppresso il Capitolo, vanno a carico del Fondo Culto nella misura del patrimonio a questo pervenuto.

37. Cass. Roma, 13-28 novembre 1914, c. *Sardanelli.* (Dir. Eccl., 1916, 443).

Soppressa una Collegiata e stabilito per giudicato l'assegno da corrispondersi alla Parrocchia per l'adempimento di pie fondazioni, tale assegno deve, in forza dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, essere in proporzione ridotto, se la primitiva rendita della Collegiata abbia subito delle diminuzioni.

38. Cass. Roma, 6 dicembre 1914-12 gennaio 1915, c. *Sbarra.* (Dir. Eccl., 1916, 443).

Viola l'art. 30 della legge 7 luglio 1866 la sentenza, che, nello stabilire l'assegno per spese di culto dovuto dal Fondo Culto ad una Parrocchia già unita ad una Ricettizia, non tiene conto delle diminuzioni verificatesi nelle rendite di essa Ricettizia e specialmente della tassa 30 %.

39. Cass. Roma, 25 febbraio-17 aprile 1915, c. *Mancini* (Itri). (Dir. Eccl., 1915, 97).

Al Parroco di una Collegiata soppressa con la legge 15 agosto 1867, circa le spese di culto e di ufficiatura, compete un doppio diritto verso il F. C.:

1° quello di aver rimborsate dette spese *nel limite* dell'ammontare delle rendite dei beni pervenuti ad esso F. C. dall'ente soppresso;

2° quello di aver il rimborso delle stesse spese in applicazione della legge 30 giugno 1892 — e per il periodo di tempo dal 1° luglio 1892 al 30 giu-

gno 1899 — *senza alcun limite*, cioè nel loro reale e giusto ammontare, quando, per la esiguità delle rendite del beneficio, abbia luogo la liquidazione del supplemento di congrua.

Lo stabilire l'eccesso nel determinare le spese di ufficiatura costituisce un giudizio di apprezzamento, che va fatto, tenendo conto di ogni peso ed onere, compreso quello delle spese di culto, di cui pure il Parroco chiese ed ottenne la rivalsa.

Un progetto di quota parrocchiale non può equivalere al verbale di stralcio della quota curata, da farsi dal Demanio all'atto della presa di possesso dei beni della Ricettizia o Collegiata.

40. Cass. Roma, 7 maggio-4 agosto 1915, c. *Campanelli*. (Dir. Eccl., 1916, 440)

Il Fondo Culto non è l'erede puro e semplice, tenuto integralmente agli obblighi dell'ex Ricettizia; esso non è che l'amministratore dei beni dell'ente soppresso, in rapporto agli oneri, ai pesi ed in genere agli obblighi, che lo gravano, e non è tenuto a soddisfarli *de proprio*, ma soltanto nei limiti delle forze di tali beni.

Perciò, attenuandosi il valore della originaria massa dei beni o venendo a mancare alcuni cespiti, che la compongono, in modo che ne derivi una diminuzione di rendita, il F. C. non può esserne responsabile, al pari di ogni altro amministratore, che non risponderebbe del minor reddito di una proprietà; che, senza sua colpa, diminuisse sotto la sua amministrazione.

Nel determinare l'assegno per spese di culto, dovuto dal F. C. ad una Parrocchia già unita ad una Ricettizia, devesi aver riguardo alla rendita *attualmente* disponibile dei beni della Ricettizia, e perciò non può dal giudice omettersi la indagine circa la diminuzione di essa rendita derivante dalle affrancazioni coi benefizi delle leggi del 1880 e del 1893, dalla inesigibilità di censi e canoni o da altre cause.

41. Cass. Roma, 25 ottobre-16 novembre 1915, c. *Buraglia*. (Maratea Superiore).

Si deve tener conto di quanto il Parroco riceve come *partecipante*, nello stabilire la spesa per il coadiutore (L. 300 — 237,38 = L. 62,62).

È applicabile la definitività anche alla domanda tendente ad ottenere le spese di culto come onere della Ricettizia, anzichè sole L. 135.

42. Cass. Roma, 30 novembre-18 dicembre 1915, c. *Jorio* (Candida). (Dir. Eccl., 1916, 193).

I canonici delle soppresse Collegiate hanno l'obbligo di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura delle anime: e quindi, finchè sopravvive alcuno di essi, non è dovuto al Parroco alcun assegno pel coadiutore.

I certificati delle Curie vescovili possono fare prova in ordine alle spese di culto, rimettendo però al prudente criterio del giudice di merito di apprezzarne la maggiore o minore loro efficacia probante.

43. Cass. Roma (S. U.), 14-30 giugno 1916, c. *Pagliuca*.

Non si può tener conto dei certificati della Curia circa l'importo dei proventi di stola, ma si deve stare all'accertamento dell'Agenzia delle Imposte.

L'Amministrazione non è tenuta a sopportare le spese di culto strettamente parrocchiali se non nei limiti delle poche rendite *attuali* dell'ex Ricettizia.

44. Cass. Roma, 13 novembre-2 dicembre 1916, c. *Martino* (p. Parr. di Biccari). (Dir. Eccl., 1917, 108).

Il diritto della Parrocchia alle spese di culto è imprescrittibile, perchè altrimenti verrebbe colpito nella sua essenza l'ente, che una legge di ordine pubblico ha voluto conservare e provvedere dei mezzi necessari al suo funzionamento.

È soggetto a prescrizione soltanto l'azione di rimborso di una o più annualità delle spese di culto erogate dal Parroco.

Nelle chiese ex Ricettizie curate, ove non vi sia una dotazione speciale destinata alle spese di culto, queste gravano sui beni della Chiesa medesima, e perciò costituiscono un onere patrimoniale, che, in base alla legge 15 agosto 1867, n. 3848, si è trasmesso al F. C. col trasferimento del patrimonio dell'ente.

Il diritto all'abitazione rientra fra gli oneri patrimoniali della Chiesa Ricettizia per essere la casa canonica considerata come coefficiente necessario pel decoro del Parroco e pel perfetto adempimento della sua missione.

L'obbligo quindi della corrisponsione del fitto della casa canonica è dall'articolo 14 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, imposto al Fondo Culto anche a favore dei titolari delle Parrocchie semplici e quando la Parrocchia sia mancante di tale casa.

Le attestazioni delle Curie vescovili hanno piena efficacia probatoria per i fatti, che rientrano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica del Vescovo e pei quali dalla legge civile non sia stabilito alcun mezzo speciale di prova; ma non nei rapporti di ordine civile, nel quale caso la prova deve essere fatta secondo il sistema probatorio civile.

Rientra nei rapporti di ordine civile l'accertamento delle spese di culto erogate dal Parroco durante il periodo della sua gestione.

A norma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, è da ritenersi accettata, e quindi non impugnabile, la liquidazione amministrativa in ordine alle partite non impugnate.

I partecipanti di una chiesa ex Ricettizia, in corrispettivo dell'assegno percepito, hanno l'obbligo di coadiuvare il Parroco e insieme ad esso di provvedere all'ufficiatura della chiesa.

Gli interessi delle somme dovute per spese di culto decorrono dalla domanda giudiziale e non dalle scadenze dei pagamenti, non esistendo fra Parroco e Fondo Culto rapporti di utile gestione e non essendo quindi applicabile l'art. 1144 cod. civ.

La decisione sulle spese può essere impugnata in Cassazione nel solo caso di assoluta mancanza di motivazione.

45. Cass. Roma, 23 ottobre-10 novembre 1917, c. *Lerro* (Accadia). (Dir. Eccl., 1918, 4).

Solo dalla consegna delle rendite della ex Ricettizia da parte del Fondo Culto al Comune cominciano a sussistere e a decorrere *ope legis* nei rapporti del Parroco gli effetti della devoluzione a carico del Comune.

Perciò per tutto il tempo anteriore restano a carico del Fondo Culto i pesi rispetto alla chiesa e al Parroco, a nulla influendo la devoluzione delle rendite fatta al Comune con effetto retroattivo.

46. Cass. Roma, 6 aprile-2 maggio 1918, c. *Cervellera.* (Dir. Eccl., 1918, 307).

Non è inammissibile il ricorso per mancata esposizione dei fatti, quando questi sono riprodotti rilevandoli integralmente dalla sentenza impugnata.

Secondo le norme vigenti nel diritto canonico l'*incorporazione,* a differenza dell'unione estintiva o *per confusionem,* non produce la completa estinzione dell'ente incorporato, pure privandolo dell'autonomia, perchè ne permaneva la funzione con i proprî caratteri tipici, sebbene aderente o annessa alla vita dell'ente incorporante (*comunità, collegiata*).

Nella *incorporatio* e nella *unio per confusionem* si operava sempre il passaggio del patrimonio dall'uno all'altro ente, onde sorge nel patrimonio così unificato un onere corrispondente alle spese necessarie per l'ufficio, tanto se questo fosse stato trasmesso nell'ente incorporante, quanto se fosse rimasto distinto.

Detto onere, sorto dapprima come corrispettivo del patrimonio che l'ente realmente apportava alla comunità a cui si univa, fu in seguito considerato come una conseguenza patrimoniale necessaria e come un effetto giuridico della *incorporazione.*

Trattandosi di Parrocchia *incorporata* ad una Collegiata, il patrimonio di quest'ultima era sempre gravato dell'onere di provvedere alle esigenze dell'ufficio parrocchiale.

Dopo la pubblicazione delle leggi eversive, essendo estinto l'ente collegiale e la Parrocchia incorporata avendo ripresa la vita autonoma, i beni rimasero gravati dallo stesso onere, al quale è tenuta, in forza di dette leggi, l'Amministrazione del Fondo Culto.

La *quota curata* conserva sempre il carattere di assegno personale destinato al Parroco; nella stessa quindi non possono essere comprese le spese di culto destinate alla chiesa parrocchiale.

47. Cass. Roma, 21 luglio 1920, c. *Flori.* (Dir. Eccl., 1921, 14).

Il F. C., alla stessa guisa dei Comuni, non è tenuto alla prestazione di oneri di culto in misura maggiore della rendita dei beni delle chiese ex ricettizie ex conventuali, cui era annessa la Parrocchia conservata.

48. Cass. Roma (S. U.), 2 luglio 1924, c. *Di Giulio* (Comune di Pisticci). (Dir. Eccl., 1925, 77).

È di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa determinare l'assegno provvisorio per le spese di culto e congrua, dovuto dal Comune, in seguito alla devoluzione dei beni di ex Ricettizie, fino alla definitiva risoluzione, da parte del Magistrato ordinario, della controversia sull'ammontare dei detti assegni.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXVII

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO PP. XI

Costituzione Apostolica *Umbratilem remotamque* con cui si approvano definitivamente gli statuti dell'Ordine certosino, 8 luglio 1924 . . . *Pag.* 3
Allocuzione Concistoriale *Nostis, qua,* 18 dicembre 1924 18
Allocuzione Concistoriale, *Si frequentia,* del 30 marzo 1925 122
Lettera *Cum in superiore,* pel XVI Centenario Niceno, 4 aprile 1925 130
Allocuzione Concistoriale *De beatis confessoribus,* 22 aprile 1925 158
Costituzione apostolica *Sollicitudo omnium* su la diocesi e capitolo di Friburgo in Svizzera, 17 ottobre 1924 225
Costituzione Apostolica *Apostolica Sedes numquam* che erige la Collegiata di S. Maria della Elemosina in Biancavilla Etnea, 20 ottobre 1924 . . . 229
Costituzione Apostolica *Apostolica Sedes, quoties,* che trasforma in Collegiata la Comunia dei SS. Pietro e Paolo di Acireale, 20 novembre 1924 . . 232

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

Decreto di condanna del sac. Buonaiuti e dei suoi scritti, 30 gennaio 1925 *Pag.* 33
Monito circa la versione della Bibbia di G. Luzzi 97
Rescritto circa la dissoluzione del vincolo matrimoniale, 5 novembre 1924 . . 193
Qualifica di 12 proposizioni pragmatistiche, 1° dicembre 1924 194
Condanna di scritti del prof. G. Hehn, 3 luglio 1925 235
Notificazione circa il sac. V. Pimentel, 9 luglio 1925 235
Condanna di scritti del prof. G. Wittig, 30 luglio 1925 236

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Circolare su la permanenza dei Sacerdoti in Roma, 7 marzo 1925 97
Decreto per le canonizzazioni dei nuovi Santi, 30 marzo 1925 100
Facoltà quinquennali per gli Ordinari d'Italia 130
Notifica circa il sac. G. Balestrieri 199
Condanna di disordini in Cariati 237
Notifica circa il sac. Luigi Mattei 289

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

ROMANA ET ALIARUM. — Risoluzioni circa la facoltà di celebrare a mezzanotte, 7 marzo-22 aprile 1924 . . . . . *Pag.* 65
ROMANA ET ALIARUM. — Circa il permettere il battesimo in casa, 4-22 luglio 1925 237

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

NICOSIEN. — *Optionis et electionis.* Del diritto di elezione da parte del Capitolo 9 giugno 1923 . . . . . *Pag.* 8
RIPANA. — *Servitii choralis.* Circa l'esenzione del Can. Teologo, 12 genn. 1923 . 34

Circolare ai Vescovi di Italia su i libri di testo e l'ispezione dell'insegnamento religioso, 20 febbraio 1925 70
Lettere circa la dispensa dei pellegrini dal digiuno, 15 novembre 1924 . . . 106
Abulen. — *Residentiae et distributionum.* Circa il privilegio delle vacanze oltre i tre mesi, e su gli effetti giuridici della assenza illegittima, 15 marzo 1924 137
Circolare su l'insegnamento catechistico, 10 maggio 1925 161
Traccia di insegnamento religioso per le scuole elementari secondo i punti del programma ministeriale 162
Monopolitana. — *Adsistentiae Episcopo.* Circa l'assistenza da prestarsi al Vescovo dai Canonici nelle funzioni liturgiche, 9 febbraio 1924 197
Romana et aliarum. — Risoluzioni circa il supplemento governativo di congrua canonicale, 16 maggio-14 luglio 1925 240
Ardachaden. — *Iuris funerandi.* Circa i diritti funerari spettanti alla parrocchia del quasi-domicilio, 9 giugno 1923 289
Oxomen. — *Distributionum.* Circa il diritto del Canonico penitenziere alle distribuzioni corali, 9 giugno 1923 291
Nuova circolare su l'insegnamento catechistico, 30 novembre 1925 351

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Risoluzione sui religiosi di voti triennali, caduti in demenza, 5 febbr. 1925 *Pag.* 72

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Decreti che mutano la denominazione dei Vicariati Apostolici di Cina e Indocina, 3 dicembre 1924 . . . . . *Pag.* 76

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Dubbio circa le Messe conventuali nei doppi, 28 febbraio 1925 . . . *Pag.* 101
Dubbio circa il bacio della mano o anello del Vescovo, prima della Comunione. 8 maggio 1925 199
Decreto che approva il nuovo Rituale, 10 giugno 1925 200

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI DEGLI STUDI

Decreto circa la relazione triennale sui Seminari, 2 febbraio 1924 . . *Pag.* 77
Questionario per la medesima relazione triennale 78

SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Lettera circa la Comunione parrocchiale per gli Orientali, 31 ottobre 1922 *Pag.* 102
Risoluzioni sul medesimo argomento e su la Confessione, 14 aprile 1924 . . . 103

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Rescritto che dà facoltà al Segretario generale del Comitato dei pellegrinaggi di diminuire il numero delle visite prescritte, 7 novembre 1924 . . *Pag.* 81
Rescritto che commuta le visite per gli addetti all'assistenza dei pellegrini, 5 dicembre 1924 81
Dubbi circa l'acquisto del Giubileo, 9 marzo 1925 . . . . . 141, 242
Rescritto circa il Giubileo pei defunti, 21 marzo 1925 . . . . *Pag.* 141, 242
Facoltà speciali concesse ai confessori pellegrini, 1° dicembre 1924 204

SACRA ROMANA ROTA

ROMANA. — *Crediti.* Circa la tassa di ricchezza mobile su censo, 21 giugno 1924 9
NETEN. — Citazione per editto, del Signor A. Monfrini, 18 agosto 1925 . . . 243

VICARIATO DI ROMA

Notificazione su la celebrazione dei sacerdoti forestieri, 17 dicembre 1924 *Pag.* 99

ISTRUZIONI

Dei libri o registri parrocchiali (Segreteria di Stato, 23 agosto 1836) . *Pag.* 142
Regolamento annesso 147

STUDI

Il Nuovo Rituale . . . . . *Pag.* 293
I. Del Battesimo 294
II. Della Penitenza 321
III. Della Comunione 322

CONSULTAZIONI

Sul supplemento di congrua concesso ai Capitoli d'Italia . . . . *Pag.* 244
I. Del supplemento di congrua canonicale, in genere 244
II. Della partecipazione dei Canonici non riconosciuti dal Governo . . . 248
III. Del supplemento concesso alle Dignità e Offici 254
IV. Della quota di distribuzione spettante alle Dignità e Offici 260

QUESTIONI

Circa il voto di povertà nelle professioni semplici . . . . . *Pag.* 11
Circa la preghiera a intenzione del S. P. per l'acquisto delle indulgenze . . 36
Circa la sanazione in radice dei matrimoni civili 39
Circa la pretesa di limitare il numero dei confessori religiosi in dati luoghi . 82
Circa il valore del Codice di diritto canonico per gli Orientali 101
Circa l'uso della facoltà di dispensa da impedimenti a favore dei forestieri . 204
Circa il valore della frase « Cum omnia parata sunt ad nuptias » nel can. 1045 . 297
Circa la sostituzione corale 302
Circa le supplenze corali obbligatorie 303
Circa le conferenze dei casi 328

QUESITI MINORI

N. 1-5, p. 16; N. 6-11, p. 41; 12-13, p. 106; 14-17, p. 263; 18-22, p. 310.

BREVI RISPOSTE

N. 1-20, p. 43; 21-23, p. 85; 34-40, p. 107; 41-50, p. 151; 51-58, p. 209; 59-75, p. 264; 76-104, p. 312; 105-113, p. 344; 114-120, p. 354.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Gli assegni e supplementi per le spese di Culto:
Supplementi pei parroci, p. 48, n. 50, 52, 89, 93, 107.
Supplementi pei Vescovi, p. 50, (cfr. 108).
Surrogazione delle decime, p. 50.
Liquidazione della congrua, p. 54 ss., 89, 95.
Prescrizione quinquennale, p. 90.
Regolamento per la liquidazione, p. 94 ss., 109; 152, 218.
Reclamo contro la liquidazione, p. 154.
Reintegrazione della congrua, 190.
Assegno per le spese di Culto a favore dei parroci, p. 212.
Gli assegni di congrua e spese di Culto alle ex-conventuali, ex-collegiate, ex-recettizie, p. 332, 354.
Sunti di sentenze, p. 45, 209, 266, 315.
Appunti su le riforme progettate, p. 314.
Decreto. — Circa l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (28 agosto 1924, n. 1422), p. 87.
Decreto. — Circa la ispezione per l'insegnamento religioso (11 gennaio 1925, numero 47), p. 88.
Decreto. — Provvedimenti economici pel Clero (31 marzo 1925, n. 364), p. 107.
Legge 11 giugno 1925, n. 998, su l'affranco di canoni, censi e altre prestazioni, p. 267.
Decreto che sopprime la Direzione generale del Fondo Culto e riforma i servizi del Ministero (29 giugno 1924), p. 271.
Decreto 29 aprile 1925, circa l'imposta complementare, p. 315.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro, 18 dicembre 1924 . . . . . *Pag.* 18
Atti del Concistoro, 30 marzo 1925 122
Atti del Concistoro, 2 aprile 1925 155
Atti del Concistoro, 22 aprile 1925 155
Atti particolari del Sommo Pontefice 282, 316
Concordato Bavarese, 24 gennaio 1925 57
Concordato Polacco, 2 giugno 1925 275
Cause di Canonizzazione e Beatificazione 283, 317, 345
Circoscrizione ecclesiastica 286, 317
Lettere Pontificie 287, 317
Nuovi Cardinali: E.mo Ilundain y Esteban, E.mo Casanova y Marzól . 125, 126
Nuovi Vescovi 23, 126, 286, 318
Nomine pontificie 128, 347
Lutti nel S. Collegio: E.mo Card. Giorgi, Card. Logue, Card. Begin . . 28, 62, 347
Necrologio 62, 347

BIBLIOGRAFIA

Pagine nn. 29, 63, 94, 96, 160, 318, 319, 320, 348, 349.

INDICE ANALITICO DEL VOLUME XXXVII

(NB. - Non comprende il presente fascicolo).

Abitazione, p. 45 s.; per parroco di ex-conventuale, p. 336.

Abito ecclesiastico, privazione: *v.* Buonaiuti, p. 33; Pimentel, p. 235.

Abusi (c. d.) dei ministri del clero, p. 315.

Acattolici, matrimonio, p. 194.

Acqua battesimale, p. 294.

— delle abluzioni, p. 325.

Ad dirimendas, disposizioni principali, pagina 249-254, 256 s.

Affranchi di canoni, censi, ecc., nuove norme, p. 267-271.

Agnosticismo, p. 194, s.

Altare, rinnovazione, p. 42.

— distanza dai sepolcri, p. 43.

— seppellimento sotto il medesimo, p. 86.

— papale, p. 283.

Americanismo, nuovamente condannasi, p. 6.

Anello, per consuetudine, p. 107.

— del Vescovo, se debba baciarsi prima della Comunione, p. 199.

Anniversari, in coro, p. 106.

Anno Santo, p. 122 s.; intenzioni pontificie, p. 21, s; p. 30; Legati papali, p. 25; questioni varie, p. 31 ss.

Anno scolastico, richiesto dai canoni, durata, p. 314.

Apologetica immanentistica, p. 195.

Ara mobile, se sia altare, p. 263.

Arretrati di congrua, p. 240 s., 246 ss.,

Ascensione (festa della), processione, pagina 263.

Assegni per spese di culto e congrue di ex recettizie, p. 209 ss.

— supplemento, per Vescovi, p. 50.

Assegno per le spese di culto, se possa amministrarsi direttamente dal parroco, p. 17 s.

Assenza corale, per causa di lutto, p. 107; effetti giuridici, 139 ss.

Assicurazione obbligatoria per la vecchiai e inva idità circa i sacerdoti, p. 87 s.; specie pei vice-parroci, p. 88.

Assistenti ai pellegrinaggi giubilari, circa le visite, p. 81.

Associazione funebre dalla casa alla chiesa, p. 44.

Assoluzione generale dei terziari francescani, p. 44.

Atto eroico e Giubileo, p. 344.

Autorizzazione governativa ad azione riscossoria, p. 45 e lucrative in genere, p. 46.

Bacio dell'anello o mano del Vescovo, p. 199.

Balestrieri Gaetano, p. 199.

Basiliche minori, privilegi, p. 344.

Battesimo: imposizione della mano, pagina 295.

— in casa, p. 237-240.

— anglicano, p. 194.

Benedictus, se possa recitarsi o cantarsi nel funere dalla casa alla chiesa, p. 44.

Benedizione nuziale, 313; nella celebrazione vespertina del matrimonio, p. 152.

Benedizione, papale *in articulo mortis*, p. 41; condizioni prescritte.

— di parati sacri, p. 313.

Beneficio e incardinazione implicita, pagina 263.

Benefizi coadiutorali, p. 337.

Beneficium competentiae, nel concordato polacco, p. 276.

Beni demaniali dell'Asse ecclesiastico, alienazione, p. 47.

— ecclesiastici nel concordato polacco, p. 278.

Berretta, nelle esequie, p. 265.

Bibbia, traduzioni di acattolici, specie del Luzzi, p. 97.

Borsa, nella Comunione, p. 324.

Braccio secolare, nel concordato polacco, p. 276.

Buonaiuti, sac. Ernesto, nuovamente condannato, p. 33.

Calendario, in chiesa di religiose, per sacerdoti secolari, p. 44.

CALENDARIO, in chiese di istituti pubblici affidati a suore, p. 264.
— diocesano, per chi risiede in più diocesi, p. 265.
CAMICE sotto il piviale, quando d'obbligo, p. 265.
CAMPANE, regolamento comunale, p. 315 s.
CANDELE, prescritte nelle esposizioni eucaristiche, p. 265.
CANONICA (casa) obbligo dei Comuni, p. 118.
CANONICI: in genere, p. 304 ss.; assistenza al Vescovo, p. 196-198.
— statutari, se abbiano diritto a partecipare degli aumenti di congrua, p. 248 ss.; negligenti come si puniscono, p. 87.
CANONICO, se possa intervenire ad associazioni funebri senza i colleghi, pagina 313.
— teologo, se sia esente dall'onere della Messa conventuale, p. 35 s.; se sia dispensato nelle ferie scolastiche, p. 35; se insegna privatamente, p. 17.
— penitenziere, se lucri le distribuzioni insegnando, p. 191 s.
CANONIZZAZIONI, p. 156, 283 s.
CANTO corale monastico, p. 288.
CAPITALE di affranco, p. 267.
CAPITOLO in genere, p. 304 s.; da udire nella nomina del neo-canonico, p. 313.
— cattedrale, esempio di erezione e costituzione, p. 226.
— *ad honorem*, vedi Collegiata, 229 s.
CAPITOLI bavaresi: hanno il diritto d'alternativa, p. 62.
CAPPELLANIA soppressa, circa gli oneri a suo carico, p. 46.
— laicale, p. 266.
CAPPELLANI o beneficiati minori, p. 306 ss.
CAPPELLANO di confraternita, intervento a esequie, p. 43.
— e rettore, circa la benedizione di suppellettile sacra, p. 313.
CAPPELLE cimiteriali, se siano private o semi-pubbliche, p. 312.
CASI morali, conferenze, p. 328-332; se i canonici possano obbligarvisi, p. 329 s.; come punire i renitenti, p. 331 s.
CASO perplesso, 301.
CATECHISMO: traccia di svolgimento del programma governativo d'insegnamento religioso elementare, p. 161-189.
CELEBRANTE nelle processioni eucaristiche, p. 314.
CENSO mobiliare, se escluda l' imposizione di oneri al debitore, p. 11.
CERTIFICATI per la liquidazione di congrua, p. 219; dell'autorità ecclesiastica, p. 219 ss., 335, 339, 342.
CERTOSINI, Ordine: origine storica, p. 5 s.; approvazioni delle Costituzioni, p. 7.
CHIERICI, se possa loro proibirsi l'arte tipografica, p. 17.
CHIESA: libertà, p. 57 (Conc. Bav.); p. 275 s. (Conc. Pol.).
CHIESE parrocchiali ex-collegiate nelle Marche, p. 337, 338-348.
— ex-conventuali, nel Napoletano, pagina 342 ss.; nell'Umbria, p. 332; in Sicilia, p. 213.
— Regie, p. 343.
CIMITERI pubblici, p. 43 s.; abbandonati, p. 315.
CIMITERO, se venga violato per la sepoltura di infanti morti senza battesimo, p. 44.
CIRCOSCRIZIONE nuova della Polonia, pagina 277.
CITAZIONE edittale, esempio, p. 243.
CLERO collegiato minore, p. 306 ss.
CODICE, suo valore per gli Orientali pagina 101 ss; Fonti e loro valore, p. 12 s.
— canoni particolarmente studiati: 1, pagina 101 s.; 6, p. 12; 22, p. 16, 151; 91, p. 289 s.; 131, p. 238; 201, p. 204 ss.; 395, p. 138; 396, p. 8 s.; 403, p. 8 s.; 410, p. 312; 412, p. 196 s.; 418, p. 138; 420, p. 312; 421, p. 17, 34 ss., 291; 450, p. 43; 558, p. 151; 571, p. 151; 596, p. 11 s.; 609, p. 264; 628, p. 14 s.; 637, 647, p. 73; 776, p. 239; 830, p. 86; 866, p. 102; 931, p. 41; 934, p. 36 s; 956, p. 87; 1043, 1044, p. 204; 1045, p. 293-301, 311; 1120, p. 194; 1138, 1139, p. 38 s.; 1179, p. 263; 1230, p. 313 ss.; 1233, p. 42, 107; 1236, p. 291; 1251, p. 106; 1271, p. 151; 1541, p. 311; 1894, p. 16; 2300, p. 33; 2377, p. 331 s.; 2381, p. 139.
COLLEGIATA in genere, p. 305; *ad honorem*, p. 229 s.; non curata, soppressa, circa l'ufficiatura, p. 343.
COLLETTE, nelle ferie in cui si dice la *Fidelium*, p. 44.

Comuni, quanto agli assegni di ex-recettizia, p. 209.
— obblighi circa la congrua, p. 51 s.; da concordato, p. 47 s,
Comunione, se possa recitarsi il fervorino tenendo il SSmo in mano, p. 43.
— data dal Vescovo: circa il bacio dell'anello, p. 199.
— per le anime purganti, p. 85 s.
— alla Messa di Natale, p. 70.
Comunismo, condannasi, p. 21.
Concilio provinciale, se possa cambiare il diritto comune, p. 290.
— Niceno, p. 124 s., 129 s.
— plenario Cinese, p. 18 s.
Concistoro per le solenni canonizzazioni, p. 100.
Concordato Bavarese, p. 57 s.; Polacco, p. 275.
— del 1818, se sia in vigore per la Sicilia l'art. 7, p. 52, 213.
Conferma specifica di privilegio da parte della S. Sede, p. 137.
Confessione giubilare, p. 63.
Confessore ordinario, se possa avere relazione epistolare con le suore, dopo scaduto, p. 311.
Confessori pellegrini del Giubileo, facoltà di assoluzione e dispensa, p. 200.
— di pellegrini, p. 201 s.
— religiosi, se possa limitarsene il numero dal Vescovo, p. 82 ss.
Confini parrocchiali, p. 312.
Confiteor: come debba battersi il petto, p. 44; recitarsi intero, 152.
Confraternita: personalità giuridica, pagina 47 s.
— parzialmente trasformata, p. 45.
Congresso Metodiano di Velehrad, p. 19.
— eucaristico di Amsterdam, p. 19 s.; di Palermo, p. 20.
Congressi cattolici, di Washington, Hannover, Charleroi, p. 20.
Congrua pei parroci:
— fondamento giuridico, p. 48, 52 s.
— carattere alimentare, p. 55, 214 s.
— ammontare, p. 48, 52, 53 s., 56 s., 89 s., 93 s.. 107 s., 332 s., 334.
— liquidazione d'ufficio, p. 53 s., 89 s., 94 ss.; prefissione di termine 54 s.; termine ultimo attuale, p. 274.
Congrua accertamento dei redditi, p. 49, 95, 105 ss. (fondi rustici, p. 111; canoni e censi, p. 110; assegni pubblici, p. 113 ss.; casuali, p. 112; Messe avventizie, p. 113).
— accertamento delle passività, p. 113 ss. (oneri di culto, p. 114; coadiutore, p. 115, 334; pensione a carico, p. 118; canonico, p. 118; gestione patrimoniale, p. 120; legati, p. 121; riparazioni, p. 121; imposte, p. 121, 152 s.; concorso, p. 122).
— prova: certificati, p. 218; di Curia, p. 113 ss. (v. *Certificati*).
— comunicazione, p. 154 s.
— reclamo amministrativo, p. 54 s., 154-158, 189 s.
— invariabilità. p. 190-192, 210 ss., 266.
— liquidazione giudiziaria, p. 47, 54 s.
— iscrizione, p. 214; insequestrabilità, pagina 214; eredi, p. 215 s.
— prescrizione quinquennale, p. 90-93.
— — pel Vescovo, vedi Assegno (p. 50).
— — per altri benefici e offici, p. 93 s.
— — per parrocchie capitolari, p. 218.
— di enti soppressi (Umbria, d. 332 ss., Marche, 340 ss., Napolitano, p. 342, Sicilia, p. 52, 213).
Consenso matrimoniale, in che consista, p. 38 s.
Consuetudine, se sia *sempre* «iusta causa», p. 84 s.
Coadiutore, se possa sostituire altro canico assente, p. 302 s.
Crocifisso, indulgenziato per la via *Crucis*, p. 265.
Curia Vescovile, valore dei suoi certificati, p. 219-222.
Cuore (SS.) di Gesù: festa e mese, p. 313 s.
Decime: supplemento per la loro soppressione, p. 50 ss.
Demenza, se sia *infirmitas*, e quali effetti giuridici produca nel religioso, p. 72 ss.
Digiuno e astinenza, pei pellegrini del giubileo, p. 106.
Dignità e offici canonicali, circa la quota speciale loro spettante, p. 240 s., 254-262.
Diocesi nuove, p. 286.
Dispense matrimoniali, in pericolo di morte e in caso di urgenza, p. 298 s.
Dispensando commutare, p. 31.
Disponere, nel can. 596, p. 13 s.

Distribuzioni, p. 244 s., 258 ss.; come vadano divise, p. 261 ss.; corrispondono alle ore, p. 139 ss.
Dotazione di diocesi, capitoli e parrocchie in Baviera, p. 59 ss.; in Polonia, p. 280 s.
Economo di parr. vacanti circa gli assegni, p. 215, 216 s.; ammontare, p. 216 s.
Ente ecclesiastico, valore giuridico dello stato di fatto, p. 47.
Erezione, in che differisca dalla fondazione, p. 9.
Esaminatori sinodali, nei processi contro chierici senza cura, p. 344.
Esenzione parrocchiale, p. 313, 344.
Esposizione del SSmo, nel primo venerdì del mese, p. 86; circa l'inchino al *Gloria*, p. 43.
— Missionaria Vaticana, p. 23, 123 s.
Ex-Ricettizia, *v.* Ricettizia (Ex).
Facoltà quinquennali, in Italia, p. 130 s.
— circa i libri proibiti, p. 130 s.
— gli stipendi di Messe, p. 131.
— le composizioni, p. 132.
— i religiosi, p. 132.
— i riti, p. 133.
— il foro interno, p. 133 s.; censure e pene, p. 133 ss.; dispense sui voti e nel matrimonio, p. 134 s.
Festa, annunzio nella messa pontificale, p. 264.
Fondazione, concetto giuridico, p. 8 s.
Fondo Culto, soppressione della Direz. Generale, p. 271.
Fonte battesimale, diritto della ch. parrocchiale, p. 86.
Fonti del Codice, che valore abbiano nell'interpretazione, p. 12 s.
Friburgo di Svizzera, nuova sede cattedrale, p. 225 ss.
Frutti di prebenda, rispondono ai giorni di presenza, p. 136, 139 ss.
Funerali dei fanciulli, p. 42.
Funzioni nel giovedì e venerdì santo, p. 265.
Genuflessione nella Messa, secondo le rubriche, p. 265.
— nel comunicare, p. 324, 326.
Giubileo, se se possa lucrarsi fuori di Roma da persone moralmente impedite, p. 141, 242; se due volte *pro vivis*, p. 64, 141, 242; se da chi ha fatto l'Atto eroico, p. 344.
Giubileo, facilitazioni circa le visite prescritte, p. 81; specie se si lucra pei defunti, p. 141 s., 242.
— dispense dall'astinenza e digiuno, pagina 106.
— questioni varie. p. 63.
Giuramento di fedeltà, nel conc. polacco, p. 277.
Giuspatronato, o elezione popolare, pei canonicati e parrocchie nel caso, p. 227.
Immanentismo, p. 195.
Immunità locale, nel concordato polacco, p. 276.
Imposta complementare, p. 315.
Impotenza matrimoniale, p. 266.
Incardinazione, mediante la tonsura, p. 87; mediante beneficio, p. 263.
Incensazione, 265; nelle Messe cantate senza ministri, p. 43.
Indifferentismo dogmatico, p. 97.
Indulgenza dopo la benedizione pontificale, p. 106 s.
— *in articulo mortis*, *v.* Benedizione papale.
— *toties quoties* pel mese del Sacro Cuore, p. 43.
Indulgenze: quale preghiera pel S. Padre basti a lucrarle, p. 36 s.
Infirmitas, se la demenza vi sia compresa, p. 73 s.
Insegnamento religioso in Italia; norme pei libri di testo, p. 71, 161 ss.; ispezione, p. 71, 88.
— religioso in Baviera, p. 57 ss. 61 ss.; in Polonia, p. 277 s.
Insegne, per confraternite, p. 264.
Irregolarità, per abusivo esercizio di ordine sacro, p. 97 ss.
Iscrizione in bilancio di onere di culto per parte di opere pie, p. 45.
Ispezione per insegnamento religioso. pagina 71, 88 s.
Laudemio, p. 269.
Lampada eucaristica, p. 151.
Legge, quando si intenda contraria ad altra, p. 16; uando si intenda tacitamente revocata, p. 291 s.
Leone XIII, trasporto della salma, p. 22.
Liberalità a favore di enti morali, come esenti da tasse, p. 210.

Libri all'indice, Buonaiuti, p. 34; Hehn, p. 235; Wittig, p. 236.
— parrocchiali, p. 142 ss.; se delle iscrizioni derivate possa farsi lo stesso uso che delle originali, p. 146; uso della lingua volgare, p. 146; norme direttive da osservarsi nella redazione, p. 147-151.
Litanie « a mazzetti », p. 265.
Locazione, valore, p. 311.
Massa comune, p. 248 s., 255 s.
Matrimonio, tra un infedele e un acattolico, p. 194 s.
— di persona *in sacris*, p. 266.
— religioso in Russia, p. 266 s.
— civile, se possa sanarsi, p. 38 ss.; o revalidarsi, p. 310.
Messa dopo mezzanotte, nei congressi eucaristici, p. 66: in altre straordinarie occasioni, p. 66, 68-70.
— cantata, senza ministri, p. 43, 344; dinanzi al SSmo esposto, p. 43.
— conventuale, se abbiasi nel caso, p. 264; nelle chiese di religiosi, p. 101.
— *pro defunctis* (genitori), p. 42; solenne in domenica, p. 44.
Messe avventizie, p. 87; manuali, tassazione, p. 86.
Ministro della Messa, p. 152.
Mezzadria, vigore del contratto *post mortem*, p. 210.
Ministero Affari di culto, riordinamento, p. 272 s.
Miracolo, valore apologetico, p. 125.
Mozzetta, pel collegio dei parroci, p. 42.
Natale, vigilia e Messa notturna, p. 67 s.; comunione, p. 70.
Noviziato, cambio di classe, p. 151.
— di sacerdote o Prelato, p. 152.
Nullità sanabile di sentenza, che cosa importi, p. 16.
Obiettività delle idee, p. 194 s.
Obsecro, orazione dopo la Messa, p. 152.
Omnia parata nel can. 1045: senso della frase, p. 297 ss., 310 s.
Officiale, se sia « Ordinario », p. 85.
Oneri di Messe, se si provino per iscrizione in bilancio, p. 45; se con certificato vescovile, p. 46 s.; giudizio insindacabile, p. 46 ss.
Operai, dispensati dal venire a Roma pel Giubileo, p. 141, 242.
Ora corale, effetti giuridici della assenza illegittima, p. 140.
Orazione nella Messa *ad libitum*. p. 44; pei genitori defunti, p. 43.
Ordinario, estensione del termine, pagina 85.
Orientali, se possano valersi delle facilitazioni del Codice in confronto della loro disciplina attuale, p. 101 ss.
Panegirico, se possa sostituire l'omelia o il catechismo parrocchiale, p. 313.
Panneggi figurati sopra l'altare, p. 41, 6.
Parroci, se intervenendo collegialmente ai funerali, abbiano l'uso della mozzetta, p. 42.
— canonico, circa le distribuzioni, p. 312.
— rimosso, se possa appellare, in rappresentanza della Parrocchia, p. 337.
Parrocchie ex-conventuali, quanto a spese di culto, p. 212 ss.
— non congruate (decr. 2 febbr. 1921, n. 1409, a. 4), p. 45.
— con meno di 200 anime, circa la congrua, p. 49 s.; le spese di culto, p. 50; circa il coadiutore, p. 117, s.
Patrimoni ecclesiastici, circa il possesso, p. 47.
Patrimonio conservato di ente soppresso, p. 46 s.
Patrono svincolante: obblighi, p. 46.
Penitenziere, circa le distribuzioni, pagina 191 s.
Peregrini, se sudditi dell'Ordinario del luogo, quanto alle leggi ecclesiastiche e facoltà di dispensa, p. 204 ss., 279 nota; specie quanto a impedimenti matrimoniali, p. 208 s.
Perpetuità di prestazioni, p. 267.
Pesi patrimoniali, p. 46.
Piatto per la Comunione, p. 323.
Piviale bianco nei funerali infantili, pagina 42.
Placet Regio, necessità per stare in giudizio, p. 45.
Pontificale basso, p. 196 s.
Porziuncola, perchè si richieda almeno 6 *Pater, Ave, Gloria* a intenzione del S. Padre, p. 37.
Possesso, non ammette retrotrazione, pagina 10.
Pragmatismo. p. 125.

PRECEDENZA, statuti capitolari, p. 151.
— del Vicario foraneo, p. 43, 263, 265, 314; fra parroci, p. 87; fra Capitoli e Comunità religiose, p. 314.
— di congreghe, p. 264.
PRECETTO pasquale, per gli Orientali, p. 102 ss.
PRECI in fine di Messa, p. 264 s.
PRESCRIZIONE. nell'acquisto di privilegio, p. 168,
— quinquennale delle rate di censo, p. 10; trentennale di spese di culto, p. 334; di dotazione, p. 339.
PRESENZA corale, p. 345.
PRIVILEGIO, si acquista per prescrizione, p. 138.
PROCESSIONE di statue scoperte in tempo di Passione, p. 314.
— nell'Ascensione, p. 263.
PROPRIETÁ terriera ecclesiastica in Polonia, p. 280 s.
PROVVISTA di benefici ecclesiastici in Baviera, p. 61 ss.; in Polonia, p. 279.
PURIFICAZIONE dei comunicanti, p. 323.
QUASI-DOMICILIO, p. 289; circa i diritti funebri, p. 289 ss.
QUOTA curata, p. 342.
RELATIVISMO, p. 194 s.
RELIGIONI (Ordini e Congregazioni (libera istituzione, p. 57 e attività, p. 59; in Baviera; in Polonia, p. 277 ss., 282.
RELIGIOSI, circa le associazioni funebri, p. 107; la Messa conventuale, p. 101; la facoltà di confessare, p. 82 ss.; se senza voti, p. 74 s.
RELIGIOSI di voti triennali, se caduti in demenza, p. 72 ss.
RENDITE patrimoniali del Fondo Culto: esazione coattiva, p. 47.
RICCHEZZA mobile, tassa su un censo, pagina 10; su le spese di culto, p. 334.
RICETTIZIE (ex), devoluzione di rendite, p. 267; assegni 209, 213 ss.
RITUALE Romano: approvazione della nuova edizione, p. 200; studi, p. 201 ss., 293 ss.
ROMA: parrocchie e capitoli, p. 108; circa la dimora e celebrazione di sacerdoti forestieri, p. 98 ss.
RUSSIA: premure del S. Padre per quei popoli, p. 21 s.
SACERDOTE (novello) se possa obbligarsi a prendere la facoltà di confessare, p. 313.
Sacrosanctae, Orazione dopo l'Officio, pagina 152.
Sacrum (*O*) *Convivium*, quando debba dirsi, p. 325.
SAGRESTIA (spese di) per una parrocchiale di enti soppressi, p. 340.
SCOMUNICA ai percussori del Vescovo, p. 237.
SEMINARI, relazione triennale sul loro ordinamento e andamento, p. 77-80.
SEPOLCRO, se soggetto a diritto ereditario, p. 210.
— distanza dall'altare, p. 43.
— sotto l'altare, p. 86.
SERVIZIO militare, esenzione del clero polacco, p. 276.
SICILIA, valore dell'art. 7 del Concordato del 1818, p. 52, 213.
SIGILLO sacramentale, p. 86.
SOCIETÀ (contratto) caratteristiche, p. 252 s., 256.
SOGGETTIVISMO ontologico, p. 195.
SOSTITUZIONE corale, p. 302; se limitata dagli Statuti, p. 43; se debba farsi da chi è legittimamente assente, 35, s.
SPESE di cuito, 48 ss., 56, 89; per parrocchie con meno di 200 anime, p. 50; procedura per la liquidazione, p. 211 ss.; per parrocchia di enti soppressi, p. 340 ss.; reclamo per rettifica, p. 155.
Stabat Mater, nella Messa votiva dell'Addolorata, p. 44.
STATUTI contrari al Codice, se vadano tutti riformati, p. 151.
STAZIONI e loro celebrazione, p. 67.
STOLA, del Cantore che preconizza le feste, p. 265; pel ministro della esposizione eucaristica, p. 265; nella Comunione fuori di Messa, p. 323 s.
SUDDITI, quanto alle dispense in genere, p. 206 ss.; e al matrimonio in specie, p. 208 s.
SUORE, circa l'assistenza nei pubblici ospedali, p. 86.
SUPPELLETTILE sacra, se possa liberamente vendersi quando è logora, p. 345; benedizione, p. 313.
SUPPLENZE corali obbligatorie, p. 303 ss., 308-310, cfr. 311.

Supplemento di congrua canonicale, soggiace d'ora in poi alle distribuzioni, p. 240 s., 244 s.; non va diviso coi canonici soppressi, p. 241, 248 ss.
Tasse di successione e registro, p. 210.
Teologo, *v.* Canonico Teologo.
Terziari, assoluzione generale, p. 44.
Tipografia, se sia arte interdetta ai chierici, p. 17.
Tonsura, circa la incardinazione, pagina 87.
Turificazione, col SSmo esposto, pagina 265.
Tutela giuridica degli ecclesiastici in Polonia, p. 276, 278 s.
Ufficiatura di chiese annesse a enti soppressi, p. 333 ss., 335 ss.; se sia tenuto il Fondo Culto *ultra vires*, p. 337.
Urbanismo, deplorato anche nel clero, p. 97 s.
Uso e usufrutto, p. 14 s.
Vacanze capitolari, p, 107: oltre i tre mesi nel caso, p. 137 s.
Vescovo, supplemento d'assegno, p. 50; circa l'assumere canonici a suo [illegible]zio, p. 196 s.; circa il conferire la giurisdizione per le confessioni, p. 83, s.; nel dare l'assoluzione, p. 321; *v.* anche *Facoltà quinquennali.*
Via Crucis, praticata da più pensone con un solo Crocifisso indulg., p. 265.
Viatico, a più persone nella stessa stanza, p. 327.
Vicariati apostolici, che cambiano nome, p. 76.
Vicario foraneo, precedenza, p. 263 s., 265; se non-parroco, p. 314.
— generale: retribuzione, p. 50.
Vice-parroci, se possano assolvere i parrocchiani fuori del territorio, p. 312.
Vincolo naturale nel matrimonio, se dissolubile nel caso, p. 194.
Visite giubilari, durata e numero, 63 s.
Vita contemplativa, sue lodi e sua utilità, p. 3. ss.
Voto (semplice) di povertà, p. 11 ss., se permetta la capitalizzazione dei frutti dei beni propri, p. 11.

LA STORIA DEL "PASTOR" PRESENTATA AL S. PADRE

Il S. Padre ha ricevuto in particolare Udienza l'Ill.mo Signor Comm. Augusto Zucconi, della Casa Desclée & C., che gli ha umiliato un esemplare del IX volume della Storia dei Papi *del Comm. Barone von Pastor tradotto da R.mo Monsignor Pio Cenci. Il S. Padre si è degnato esprimere il Suo compiacimento per la sollecitudine e per l'accuratezza dell'opera, impartendo una speciale Benedizione Apostolica a quanti vi collaborano e a tutte le iniziative della benemerita Casa Editrice.*

Imprimatur: P. Sales O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.